

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2624 del 31/05/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi art. 208 - COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS. Autorizzazione unica per impianto di recupero e messe in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi in comune di Ferrara (FE).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2691 del 30/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno trentuno MAGGIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i art. 208. **Cooperativa Sociale IL GERMOGLIO Soc. Coop. Onlus.** Autorizzazione unica alla gestione di un impianto di messa in riserva di rifiuti pericolosi e messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi in comune di Ferrara.

L A R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda in data 10 dicembre 2018, assunta al PGFE/2018/15015, presentata dalla **Cooperativa IL GERMOGLIO Soc. Coop. Onlus**, nella persona del legale rappresentante Scida Sabrina, con sede legale ed impianto in comune di Ferrara, via A. Boito n. 8, per il rinnovo dell'attività autorizzata con atto di Giunta Provinciale della Provincia di Ferrara nn. 185/40998 del 25/05/2009, modificato dall'atto della Provincia di Ferrara n. 4949 del 25/07/2014;

Visti i seguenti atti rilasciati dalla Provincia di Ferrara:

- atto di Giunta Provinciale nn. 185/40998 del 25/05/2009 di autorizzazione per impianto di gestione di rifiuti in comune di Ferrara;
- atto n. 4949 del 25/07/2014 di modifica dell'atto di cui sopra;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento PGFE/2018/15458 del 21/12/2018, per la conclusione del quale è previsto un termine di 150 giorni;

Preso atto:

- che l'istanza riguarda il rinnovo con modifiche degli atti autorizzativi di cui sopra, in particolare si chiede il conferimento di rottami ferrosi di cui al CER 200140 ed ingombranti di cui al CER 200307 provenienti dai centri di raccolta comunali, allo scopo di selezionare le varie componenti di biciclette ai fini del loro riutilizzo;

- che nell'istanza viene altresì richiesta l'autorizzazione allo stoccaggio di carta e cartone;

Visto il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 7.02.2019, trasmesso con nota PG/2019/21815 del 11.02.2019, con il quale si è approvato il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione, previa trasmissione di una planimetria aggiornata dell'impianto;

Vista la trasmissione, da parte della ditta, della documentazione richiesta in sede di Conferenza dei Servizi, assunta al PG/2019/30166 del 25/02/2019, successivamente integrata con la documentazione trasmessa in data 8/03/2019, assunta al PG/2019/38756 del 11/03/2019;

Visto il parere del Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara assunto al PG/2019/71798 del 7/05/2019, con il quale sollecitava la ditta a presentare la documentazione prevista dalla normativa antincendio;

Visto il successivo parere preventivo del Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara prot. n. 6088 del 21/05/2019, trasmesso dalla ditta con nota assunta al PG/2019/81078 del 22/05/2019, favorevole, che specifica che l'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione di SCIA corredata dalla documentazione prevista dall'art. 4 del DM 7/08/2012;

Ritenuto di poter rilasciare il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione richiamata in premessa;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "*Norme in materia ambientale*";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

DATO ATTO:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all' approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

Dato atto che il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 460/97;

Visti

- D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L.R. n. 3/99, modificata dalla L.R. n. 22/00;
- L.R. n. 5/06;
- L.R. 21/2012;
- L. 56/2014;
- L.R. 17/2014, con specifico riferimento all'art. 48 *“Disposizioni transitorie per la continuità di esercizio delle funzioni amministrative provinciali”*;

A U T O R I Z Z A

la Cooperativa Sociale IL GERMOGLIO Soc. Coop. ONLUS, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, CF 01193130380, con sede legale ed impianto in comune di Ferrara, via Boito n. 8.

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle seguenti condizioni:

1. L'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e al trattamento R12-R4-R5 dovrà essere svolta nell'area individuata nella planimetria, unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
2. L'area interessata dall'attività di messa in riserva e trattamento deve essere presidiata e l'accesso controllato;
3. L'attività di cui al punto 2. dovrà essere svolta esclusivamente all'interno del capannone e le diverse tipologie di rifiuti sia in ingresso che in uscita dovranno essere tenute ben separate

fra di loro, così come indicato nella planimetria unita a questo atto sotto la voce allegato "A" quale parte integrante;

4. I rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente alle operazioni di messa in riserva (R13) sono i seguenti:

CER 150203 *assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*

CER 160604 *batterie alcaline (tranne 16 06 03)*

CER 160605 *altre batterie ed accumulatori*

5. Il quantitativo massimo annuale ed istantaneo dei rifiuti non pericolosi di cui al punto 4. precedente non dovrà superare rispettivamente **9 tonnellate/anno** e **3 tonnellate (istantanee)**;

6. I rifiuti costituiti da carta e cartone da sottoporre ad operazioni di messa in riserva (R13) sono i seguenti:

CER 150101 *imballaggi carta e cartone*

CER 200101 *carta e cartone*

7. Il quantitativo massimo annuale ed istantaneo dei rifiuti non pericolosi di cui al punto 6. precedente non dovrà superare rispettivamente **10 tonnellate/anno** e **3 tonnellate (istantanee)**;

8. I rifiuti non pericolosi da sottoporre alle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R12 ed R4) sono i seguenti:

CER 160214 *apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213*

CER 200136 *apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135*

9. il quantitativo massimo annuale ed istantaneo dei rifiuti di cui al punto 8. precedente non dovrà superare rispettivamente le **400 tonnellate/annue** e le **25 tonnellate (istantanee)**;

10. I rifiuti non pericolosi, costituiti da rottami metallici provenienti da raccolte differenziate da sottoporre alle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12) (cernita, selezione, ..) per i quali è possibile recuperare le componenti di biciclette finalizzate al riutilizzo e/o biciclette integre, sono i seguenti:

CER 200307 *rifiuti ingombranti*

CER 200140 *metallo*

11. Il **quantitativo massimo annuale ed istantaneo** dei rifiuti di cui al punto 10. precedente non dovrà superare rispettivamente **20 tonnellate/annue e 6 tonnellate**;

12. Per il riutilizzo delle componenti (di biciclette), la ditta, in fase di compilazione del registro di carico e scarico, dovrà riportare nel campo "note", le quantità di componenti di biciclette riutilizzate; il rifiuto in uscita deve essere classificato con i CER di cui alle voci 19.12.xx;

13. I rifiuti non pericolosi che potranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R12 ed R5) sono i seguenti:

CER 080318 *toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317*

CER 160216 *componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*

14. Il **quantitativo complessivo annuale ed istantaneo** dei rifiuti non pericolosi da sottoporre alle operazione di cui al punto 13. precedente non dovrà superare rispettivamente **160 tonnellate/anno e 24 tonnellate (istantanee)**

15. I rifiuti pericolosi che potranno essere sottoposti esclusivamente alle operazioni di messa in riserva (R13) sono i seguenti:

CER 150202* *assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose*

CER 160211* *apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC*

CER 160213* *apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213*

CER 160601* *batterie al piombo*

CER 160602* *batterie al nichel-cadmio*

CER 160603* *batterie contenenti mercurio*

CER 200121* *tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio*

CER 200123* *apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi*

16. Il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti pericolosi di cui al punto 15. precedente non dovrà superare le **36 tonnellate istantanee**, di cui:

CER	Quantità istantanea tonnellate
150202 *	1
160211 *	10
160213 *	10
160601*	1
160602*	1
160603*	1
200121*	2
200123*	10

17. Il quantitativo massimo annuale dei rifiuti pericolosi di cui al punto 15. precedente, da sottoporre alla operazioni di messa in riserva, non dovrà superare le **222 tonnellate**;

18. La ditta dovrà presentare la documentazione richiesta dal Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara, descritta nelle premesse del presente atto;

19. la Cooperativa dovrà tenere a disposizione degli organi preposti al controllo contratti o convenzioni sempre aggiornati con i soggetti coinvolti ove previsto (Consorzi produttori di RAEE, Gestori pubblici, piattaforme RAEE, ecc.);

20. I rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere gestiti con le modalità del deposito temporaneo

ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nell'area indicata nella planimetria allegata al presente atto;

21. Altri rifiuti solidi e liquidi eventualmente derivanti dall'attività autorizzata, devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative ambientali;

22. La Cooperativa dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto della presente autorizzazione, per il recupero o lo smaltimento, siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

23. Le operazioni di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento dovranno essere condotte con modalità e mezzi tecnici tali da evitare inconvenienti igienico sanitari, danni o pericoli per il personale addetto e per l'ambiente;

24. Gli impianti devono essere mantenuti integri e l'area dotata di idonea attrezzatura antincendio costantemente efficiente, secondo quanto indicato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

25. La Cooperativa autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

26. Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai sensi dell'art. 193 del DLgs 152/2006 e s.m.i. dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la ditta ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs. 152/2006) per 5 anni;

27. Da parte del Legale rappresentante della Società Cooperativa dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae SAC formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;

28. L'autorizzazione avrà validità fino al **31.05.2029**.

Per il rinnovo delle attività autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per l'esercizio dell'attività la società dovrà presentare apposite **garanzie finanziarie** secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003, per un importo totale di **euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00)**, così calcolato: euro 20.000,00 (importo minimo per messa in riserva di rifiuti non pericolosi) + euro 30.000,00 (importo minimo per messa in riserva di rifiuti pericolosi) + 75.0000,00 (importo minimo per operazioni di recupero R12/R4/R5 di rifiuti non pericolosi).

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Società autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento CE 761/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000 n. 1980, o che sono certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Il presente atto viene rilasciato alla Società Cooperativa (esente da bollo) e trasmesso al Comune di Ferrara, all'AUSL di Ferrara, al Comando Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

La Responsabile del Servizio

Ing. Paola Magri

f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.